

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28-04-2023

Messaggio n. 1552

OGGETTO: Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili

1. Premessa

L'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per l'anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

Facendo seguito alla circolare n. 102/2022, le cui indicazioni e chiarimenti si intendono integralmente richiamati, si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici.

Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l'agevolazione in argomento trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia

avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del *dies a quo* di decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

2. Istruzioni operative

I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare apposita domanda all'INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e liberi professionisti" > "Strumenti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce "LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici", potrà procedere all'inserimento della relativa domanda.

Le domande di esonero contributivo in argomento possono essere presentate solo se il rientro al lavoro è avvenuto effettivamente entro il 31 dicembre 2022. Per un riscontro immediato circa l'accoglimento della domanda è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità, altrimenti la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della Sede territorialmente competente.

Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

In caso di accoglimento dell'istanza di esonero di cui all'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, sarà possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

In caso di accoglimento dell'istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

Per il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, attraverso le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

3. Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023

Le tabelle con l'indicazione dell'importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l'anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023, al quale si rinvia.

Di seguito si riportano le tabelle contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

A. Con esonero del 50% **senza contributo addizionale** di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,27 (0,18) ⁽²⁾	€ 1,28 (0,18) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,44 (0,20) ⁽²⁾	€ 1,45 (0,20) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 1,76 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,77 (0,25) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 0,92 (0,13) ⁽²⁾	€ 0,93 (0,13) ⁽²⁾

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Con esonero del 50% **comprensivo contributo addizionale** di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,37 (0,18) ⁽²⁾	€ 1,38 (0,18) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,55 (0,20) ⁽²⁾	€ 1,56 (0,20) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 1,90 (0,25) ⁽²⁾	€ 1,91 (0,25) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,00 (0,13) ⁽²⁾	€ 1,00 (0,13) ⁽²⁾

(1) Il contributo CUAFF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

4. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023

Per l'individuazione dei coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, si confermano i coefficienti pubblicati al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 13/2023, che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all'anno 2022.

A. Senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, **con esonero del 50%** del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021

GESTIONE	LAVORATRICI DOMESTICHE CON CUA		LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUA	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	14,9175%	0,854505	14,9175%	0,848670
ASpl	1,0300%	0,059000	1,1500%	0,065425
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,075039	1,31%	0,074527
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,011456	0,2000%	0,011378
TOTALE	17,4575%	1,000000	17,5775%	1,000000

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, **con esonero del 50%** del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021

GESTIONE	LAVORATRICI DOMESTICHE CON CUA		LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA CUA	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	14,9175%	0,791065	14,9175%	0,786062
ASpl	1,0300%	0,054620	1,1500%	0,060598
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31 %	0,069468	1,31%	0,069029
Contributo addizionale	1,40 %	0,074241	1,40 %	0,073772

Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,010606	0,2000%	0,010539
TOTALE	18,8575%	1,000000	18,9775%	1,000000

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dall'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021, con onere a carico dello Stato, si conferma il conto già in uso GAW37250, istituito con la circolare n. 102/2022.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi